

Registro Interno n..... del

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini

**ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.**

INTEGRAZIONE SERVIZI - *AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ALLA SOCIETA'*

GEAT S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1,2,3 DEL D.LGS. 36/2023 DELLA

"MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE ANNO 2025" - CODICE CUP:

C97H25000480004 – CODICE CIG:.....

Con la presente scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, entrambe valide alla data odierna da valersi ad ogni effetto di legge:

TRA

ALBERTO GERINI nato a Cesena il 21 giugno 1967 il quale interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**, codice fiscale 00391260403 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Ambientale ai sensi dell'art. 33 comma 2 del vigente Statuto Comunale, dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, autorizzato a quanto segue con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 14/12/2023 e decreto sindacale n. 6 del 01/08/2025, nel prosieguo denominato per brevità "Comune";

E

FABIO GALLI nato a Rimini (RN) il 19 settembre 1974 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, bensì esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in legale rappresentante di "**GEAT S.R.L.**"

con sede legale a Riccione in via Lombardia 17, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini 02418910408, numero REA RN-261957, autorizzato a quanto segue in forza dei vigenti patti sociali nel prosieguo denominato per brevità "Gestore/GEAT";

PREMESSO:

- il Comune di Misano Adriatico con atto di Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2007 deliberava di partecipare al capitale sociale della società per la gestione di servizi pubblici locali "in house" GEAT S.r.l, stipulando conseguentemente appositi contratti per la gestione di servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale in cui rientrano le attività di autoproduzione di servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti secondo il modello dell'"in house providing";

- il Comune di Misano Adriatico è socio di GEAT S.r.l. e con la medesima società attualmente intrattiene rapporti inerenti all'affidamento di servizi strumentali;

- il medesimo Comune di Misano con atto di Consiglio Comunale n 14 del 14/12/2023 deliberava la approvazione dello schema di accordo quadro per l'integrazione della gestione dei servizi integrati di conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale e, al contempo, conferiva mandato al responsabile di settore per sottoscrivere l'atto negoziale e i contratti di servizio conseguenti e discendenti;

- in data 11/01/2024 è stato sottoscritto il contratto R.I. 733 con la società GEAT S.r.l. avente ad oggetto "*Accordo quadro per la gestione dei servizi integrati di conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale. Integrazione di servizi*";

- le "Società strumentali" costituiscono una "*longa manus*" delle Amministrazioni, tant'è che l'affidamento delle attività "strumentali" da parte dei Comuni soci alla propria società strumentale avviene in via diretta (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2009, n. 4346);

- la c.d. Legge Bersani considera “*strumentali all’attività delle Pubbliche*

Amministrazioni locali i servizi erogati da società a supporto di funzioni

amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’Ente di riferimento e con il

quale il medesimo provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali”;

- GEAT S.r.l. è ad ogni effetto Società strumentale;

- effettivamente anche il servizio di manutenzione straordinaria della rete viaria reso a

favore dell’Ente locale rientra nella categoria dei servizi strumentali;

- il nuovo oggetto sociale di GEAT S.r.l., trasformata in società strumentale, oggi

prevede, tra l’altro, anche il servizio di manutenzione e riqualificazione della rete

viaria;

- GEAT S.r.l. si dichiara disponibile a gestire per conto del Comune di Misano

Adriatico il servizio in argomento alle condizioni di cui al presente contratto;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 -OGGETTO DEL CONTRATTO

.1 Il Comune affida al Gestore, che accetta, la manutenzione e la riqualificazione

delle strade e pavimentazione di arredi del Comune di Misano Adriatico, oltre ai

servizi di progettazione e assistenza tecnica connessi, come specificato nel

successivo comma 1.2. e nel successivo articolo 2), e ulteriori servizi di progettazione

ed assistenza finalizzati al conseguimento di finanziamenti pubblici o progetto speciali

e servizi di controllo del verde pubblico.

.2 Il servizio verrà svolto in aderenza a quanto prescritto nel Capitolato tecnico

Prestazionale Tecnico allegato “A” al presente contratto.

GEAT svolgerà quindi i necessari servizi amministrativi di selezione del contraente

finalizzati alla corretta gestione del servizio affidato, servizio per i quali dovrà

attenersi al rispetto della normativa speciale.

L'acquisizione dei beni e le attrezzature necessari per l'espletamento del contratto di servizio del presente contratto saranno in capo al gestore.

ART. 2 -CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

.1 Il Gestore si obbliga a predisporre ed organizzare il servizio affidato con il presente contratto assicurando il rispetto dei termini indicati dalla pubblica amministrazione, fatte salve dimostrate cause di forza maggiore; sollevare il Comune da ogni azione di responsabilità per danni che dovessero derivare a seguito della esecuzione di opere inerenti lo stesso scopo; provvedere alla eventuale estensione delle opere/servizi come da programma e corrispettivo da concordare con il Comune.

.2 Gli interventi dovranno essere realizzati da GEAT, nella massima autonomia di impresa, preceduti da un progetto esecutivo consistente nella pianificazione tecnica dell'intervento da realizzare corredato degli elaborati tecnici progettuali necessari.

.3 Le prestazioni affidante sono le seguenti:

- EVENTUALI ovvero prestazioni variabili di natura straordinaria e, nello specifico:

“MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE ANNO 2025” - CODICE CUP:

C97H25000480004 – CODICE CIG:.....

ART. 3 -DURATA

.1 Il presente contratto avrà decorrenza dal **sino al**

ART. 4 -OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

.1 La gestione dei servizi oggetto del presente contratto verrà effettuata dal Gestore a proprio nome, conto e rischio, a mezzo di personale ed organizzazione propri secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico Prestazionale Tecnico allegato. E' concesso al Gestore di avvalersi di imprese terze per l'espletamento di determinate lavorazioni inerenti lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente

convezione.

.2 Il Gestore è tenuto a gestire il servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mantenendo elevati standard qualitativi. Il Gestore risponderà interamente per ogni difetto di mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti danni a persone o cose per l'intera durata del contratto sollevando il Comune ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

.3 Tutte le attività e tutti gli incrementi di beni che si renderanno necessari per l'espletamento delle opere dovranno essere programmati dal Gestore e le relative attività potranno essere eseguite direttamente dallo stesso o appaltate a ditte in possesso dei necessari requisiti, anche nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

.4 Il Gestore nell'espletamento del servizio concesso dovrà sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza della esecuzione delle opere previste con il presente atto.

.5 Qualora nell'esecuzione del servizio il Gestore danneggiasse opere di terzi, dovrà provvedere al risarcimento dei danni.

ART. 5 -CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

.1 Il Comune di Misano metterà a disposizione del Gestore una specifica area all'interno del magazzino comunale, se richiesta da quest'ultimo, per il deposito di attrezzature, materiali e mezzi d'opera. In relazione alla gestione tecnica delle prestazioni essenziali il Gestore si impegna a dedicare una squadra composta da n. 2 operai con autocarro. Il Gestore garantisce inoltre la disponibilità di un tecnico su richiesta dell'ente pubblico.

ART. 6 -CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Le parti danno atto che il corrispettivo a carico del Comune, per i servizi indicati all'articolo 1) e all'articolo 2) del presente contratto è fissato unicamente per l'annualità 2025 come a seguire:

€ 689.300,00 comprensivi di I.V.A. per le prestazioni eventuali indicate all'art.2;

2. L'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni eventuali, da parte del Comune, avverrà in rate trimestrali anticipate così determinate:

- 30%

- 30%

- 30%

- 10%

Verrà riconosciuto al gestore l'importo dei lavori, servizi e forniture risultante dalla procedura di affidamento o dagli atti contabili allegati al certificato di regolare esecuzione o collaudo, aumentato del valore di i.v.a. fissato per legge, a cui aggiungere una percentuale per le spese di gestione tecnica ed amministrativa fissata nella misura del **10%**. Il pagamento viene fissato a 30 giorni data fattura.

ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13/08/2010, n. 136, il Gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

3. Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, il Gestore si impegna a darne comunicazione al Comune entro il termine di n. 7 (sette) giorni.

4. Si allega sotto la lettera "B" la comunicazione rilasciata dal Gestore ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge 13/08/2010, n. 136, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nella quale sono elencati i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed i soggetti delegati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo per conto del Gestore.

5. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 8 –CESSIONE DEL CONTRATTO

.1 Il Gestore non potrà cedere parzialmente o totalmente il presente contratto a terzi senza il consenso del Comune.

ART. 9 -SEPARAZIONE CONTABILE

.1 Il Gestore, per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio, si obbliga a predisporre un'idonea separazione contabile, per centri di costo, al fine di conoscere i costi effettivi con il supporto di informazioni veritiere; vincolare l'impresa ad operare nel modo più efficiente; realizzare condizioni di trasparenza nell'organizzazione dei servizi.

ART. 10 - VERIFICHE SULL'ATTIVITÀ' DEL GESTORE

.1 Il Comune, avvalendosi di tecnici anche esterni alla struttura comunale, può in

qualunque momento effettuare visite e sopralluoghi nella sede del Gestore e nei luoghi in cui viene svolto il servizio, con particolare riferimento alla condizione di operatività, di efficienza e di sicurezza degli impianti dell'azienda.

.2 Il Gestore assicura la massima collaborazione e disponibilità affinché il Comune possa adeguatamente svolgere la propria funzione di controllo in ordine a documenti, opere e impianti attinenti il servizio oggetto del contratto.

.3 Il Comune, ove riscontri deficienze o anomalie nell'erogazione del servizio, dovrà diffidare il Gestore e, qualora questo non ottemperi ai rilievi formulati, viene riconosciuto al Comune il potere di attuare gli opportuni provvedimenti per ripristinare il regolare svolgimento, ivi compresa la facoltà di fare eseguire, a spese del Gestore, i lavori ritenuti all'uopo necessari.

ART. 11 -REVOCA

.1 E' attribuita al Comune la facoltà di revocare l'affidamento del servizio al Gestore per grave inadempimento reiterato, tale da rendere la prosecuzione del rapporto non conforme alle finalità pubbliche.

.2 Il Comune dovrà adeguatamente motivare il provvedimento di revoca dell'affidamento e comunicarlo al Gestore almeno 120 giorni prima degli effetti della revoca stessa. La revoca comporta la restituzione al Comune dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente, necessari e funzionali all'espletamento del servizio, nonché dei beni concessi in uso o in comodato.

.3 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.

.4 Il Gestore deve assicurare la continuità del servizio fino all'atto dell'assunzione dei servizi da un altro Gestore o dal Comune in economia.

ART. 12 -RISOLUZIONE CONTRATTUALE

	.1 Il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:	
	il Gestore risulti imputabile di gravi violazioni agli obblighi contrattuali senza che ad essi venga posto tempestivamente rimedio;	
	lo stato di liquidazione del Gestore, sentenza dichiarativa di fallimento o altra procedura concorsuale, nonché quant'altro previsto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.	
	.2 L'inadempienza riscontrata deve essere contestata dal Comune in modo dettagliato al Gestore, con l'intimazione alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. Il Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare deduzioni alle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle medesime che alla relativa imputabilità.	
	.3 Qualora il Gestore si dimostri inadempiente e non cessi il proprio comportamento, il Comune può richiedere la risoluzione del contratto in base alle norme del codice civile, oltre il risarcimento dei danni.	
	.4 Il Comune potrà trattenere una equa somma a garanzia dei danni procurati dal Gestore in dipendenza del grave inadempimento che ha dato origine alla procedura di risoluzione contrattuale. I beni di cui al punto precedente dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.	
	.5 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.	
	.6 Il Gestore dovrà assicurare la continuità del servizio anche nel caso in cui sia dichiarata la risoluzione fino all'atto dell'assunzione dei servizi o da un altro Gestore o dal Comune in economia	
	ART. 13 -CLAUSOLE VARIE	
		9

.1 Il Comune pone gratuitamente a disposizione del Gestore i dati, le informazioni, i progetti e i documenti utili per la gestione del servizio di cui al presente contratto, impegnandosi a fornire successivamente anche gli aggiornamenti degli stessi.

.2 Il Comune assicura l'impiego della Vigilanza Urbana finalizzato al rispetto, nell'ambito territoriale di competenza, del regolare espletamento dei servizi, anche emettendo apposite Ordinanze.

.3 Il Comune comunicherà con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, anche acquisendone parere non vincolante.

.4 Qualora si verificano casi straordinari, o qualora il Comune decida di richiedere al Gestore di estendere e/o potenziare il servizio a standard superiori rispetto a quelli previsti dal presente contratto, le parti concorderanno maggiorazioni infra-annuali al corrispettivo definito.

ART. 14 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., il Gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti

illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il Gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013, il quale è liberamente reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del Governo della Provincia di Rimini che, sia pure qui non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto; a tal fine il Gestore dichiara di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso. Il Gestore si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2022. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento (nazionale ed aziendale) costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto. Il Gestore dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, le clausole contenute nel Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico secondo quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 29/04/2022. Il Gestore, infine, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni indicate nel Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori della Provincia di Rimini, sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel Patto stesso, il quale è stato redatto in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-

Romagna 28/10/2016, n. 18 e ss.mm.ii., recante "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".

ART. 16 –FORO COMPETENTE

.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente contratto verranno risolte con spirito di accordo bonario, nel caso di perdurare del disaccordo, è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

ART. 17 –ATTI RICHIAMATI

.1 Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo e sono depositati agli atti del Comune, i seguenti atti:

- Stato di consistenza della rete viaria comunale;
- Capitolato tecnico Prestazionale Tecnico (All. A);

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

.1 Il Comune di Misano Adriatico e la Società GEAT S.r.l., previa informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, la Società GEAT S.r.l. è designata dal Comune di Misano Adriatico quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Pertanto, effettuerà il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente con gli oneri e le responsabilità previste dal Regolamento U.E. 679/2016 e da ogni altra normativa applicabile. Il Comune di Misano Adriatico e la Società GEAT S.r.l. riconoscono e convengono che il rispetto delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso

delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

2. Ai fini della sicurezza e riservatezza dei dati personali di cui entra in possesso, si conviene che la Società GEAT S.r.l.:

1. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione;

2. l'obbligo di cui al punto 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto;

3. l'obbligo di cui ai punti 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;

4. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune di Misano Adriatico per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti;

5. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società GEAT S.r.l. sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La Società GEAT S.r.l. potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione

necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dalla Società GEAT S.r.l. in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. La Società GEAT S.r.l. non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

.6 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto stipulato in data odierna. In ogni caso la Società GEAT S.r.l. sarà direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti. Il Comune di Misano Adriatico non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

.7 La Società GEAT S.r.l. provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati. Alla cessazione del contratto per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

.8 La Società GEAT S.r.l. si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente e, pertanto, consente, al Comune di Misano Adriatico l'accesso ai propri locali, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che la Società GEAT S.r.l. rispetti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

.9 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83, comma 5, del Regolamento generale sulla protezione dei dati europeo (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83, comma 4, lett. a), del Regolamento generale sulla protezione dei dati europeo, l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo. Il rifiuto della Società GEAT S.r.l. di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

ART. 19 –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico di "GEAT S.r.l.". Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.L'imposta di bollo di cui all'art.1 lettera 4) della Tariffa Allegato A al D.P.R. 26/10/1972 n.642 verrà assolta mediante il versamento con il mod.F24 .

Il presente atto comprende quindici (15) di fogli a video .

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Alberto Gerini

F.to Fabio Galli